

REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/98 ⁽⁴⁾, reca le disposizioni necessarie per l'attuazione di talune norme sulla commercializzazione delle uova.
- (2) Per migliorare la tracciabilità delle uova e l'esattezza delle indicazioni delle date apposte dai centri d'imballaggio appare opportuno rendere più rigorose le disposizioni intese ad identificare le consegne di uova dai produttori ai centri d'imballaggio, in particolare per quanto riguarda l'indicazione, nel luogo di produzione, della data di deposizione o il periodo di deposizione sul contenitore, così come le spedizioni di uova non classificate tra centri di imballaggio diversi.
- (3) Qualora siano applicati sistemi automatici di speratura delle uova appare opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare all'obbligo di occupazione permanente dell'impianto.
- (4) Per garantire il rispetto delle categorie di peso esistenti, con suddivisioni ogni 10 g di peso, è opportuno prevedere disposizioni più severe per evitare che ogni categoria sia suddivisa in due sottocategorie attraverso l'uso di imballaggi di colori diversi o di diversi simboli, abbinati a diverse strutture di prezzo, il che comprometterebbe la commercializzazione ordinata e l'informazione chiara dei consumatori.
- (5) Dall'esperienza è emerso che non è necessario subordinare alla distanza della consegna la deroga che permette la consegna di piccoli quantitativi di uova non imballate direttamente dall'imballatore al distributore. È necessario sostituire l'obbligo di indicare la data della classificazione con l'indicazione obbligatoria della data di durata minima.
- (6) Le definizioni della data di durata minima e della data di vendita raccomandata dovrebbero essere chiarite e subordinate al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione per la consegna di uova al consumatore,

limite stabilito dalla decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova ⁽⁵⁾, il che implica un periodo massimo non superiore a 28 giorni dalla deposizione per la data di durata minima.

- (7) Alla luce dell'esperienza acquisita e in seguito all'adozione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽⁶⁾, è opportuno adattare le modalità d'applicazione relative all'indicazione facoltativa dei diversi metodi di allevamento in modo da ridurre il numero di tali metodi e ridefinire i termini che possono essere utilizzati nelle varie lingue comunitarie, in particolare per quanto riguarda le galline allevate in batteria. Inoltre, i requisiti minimi che gli allevamenti di pollame debbono soddisfare riguardo ai diversi metodi di allevamento dovrebbero essere allineati con le disposizioni della direttiva 1999/74/CE, benché sia necessario prevedere alcuni criteri supplementari per l'indicazione «aperto» onde evitare abusi relativi alle uova da allevamento all'aperto. È altresì necessario, per un migliore controllo della produzione, prevedere modalità più precise in merito ai registri che gli operatori devono tenere. Infine, l'indicazione facoltativa del metodo di allevamento dovrebbe essere estesa alle uova destinate alla trasformazione per poter promuovere la commercializzazione di ovoprodotti ottenuti a partire da uova di diverso tipo e il controllo della stessa.
- (8) Per quanto riguarda l'indicazione facoltativa, sulle uova e sul loro imballaggio, del tipo di alimentazione somministrato alle galline, è necessario stabilire modalità di applicazione che includano disposizioni particolari che permettano di controllare la produzione di uova provenienti da galline alimentate in un certo modo. Qualora sia fatto riferimento all'uso dei cereali nell'alimentazione delle galline ovaiole, è pertanto opportuno fissare percentuali minime di incorporo di cereali: in questi casi gli Stati membri possono stabilire requisiti più rigorosi applicabili ai produttori a livello nazionale, senza tuttavia ostacolare gli scambi di uova a livello comunitario. Il controllo del rispetto di tali norme può essere affidato ad organismi indipendenti dai produttori e le relative spese di controllo dovranno essere sostenute dagli operatori che utilizzano le indicazioni in merito al tipo di alimentazione delle galline ovaiole e al metodo di allevamento, visto che tali indicazioni sono facoltative.

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 4.3.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.